

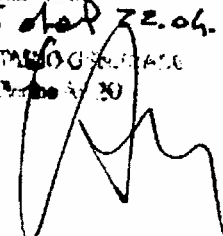


CITTÁ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.14 DEL 30.03.1999
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 5 DEL 27.02.2002
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.7 DEL 07.03.2003
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.20 DEL 19.05.2003.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.51 DEL 02.10.2003.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 11.06.2008.
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL 22.04.2010.***

CC n° 16 del 22.04.2010
DIRETTORE GENERALE
D. P. 10/10/10



TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale si applica una tassa annuale disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993.
3. Per lo svolgimento delle attività di gestione dell'entrata, nel presente Regolamento è individuato genericamente quale "Ufficio" la struttura operativa preposta dal Comune ovvero, in presenza di esternalizzazione del servizio, il soggetto concessionario e/o affidatario.

Art. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
 2. Il perimetro del servizio, l'estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
 3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura di 1/3 della relativa tariffa;
 4. Gli occupanti detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
 5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quanto, di fatto, detto servizio è attuato.
- [... 6. - **ABROGATO** - Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio. Nelle borgate di S. Maria la Palma, Maristella, Guardia Grande e S. Segada, nella azienda Sella e Mosca e nella zona industriale di San Marco, nelle quali il servizio di raccolta dei rifiuti viene eseguito con cadenza trisettimanale durante il periodo ottobre/aprile e con cadenza giornaliera durante il periodo maggio/settembre, la tassa è applicata nella misura del 60% della relativa tariffa; negli insediamenti turistici sparsi lungo il litorale da Fertilia a Capo Caccia, comprese le spiagge di Porticciolo e di Bantino e Sale, nelle quali il servizio di raccolta dei rifiuti viene eseguito con cadenza settimanale durante il periodo

CC 4016 del 22.04.2020

novembre/febbraio, con cadenza trisettimanale durante il mese di ottobre e nel periodo marzo/maggio e giornalmente nel periodo giugno/settembre, la tassa è applicata nella misura del 50% della relativa tariffa. Tale riduzione non si applica per gli immobili di cui ai punti 14) e 16) dell'art. 115 ...]

7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 3-bis. Sulle superfici dei locali, utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, sulle quali vengono specificatamente prodotti i rifiuti speciali, qualora le stesse non siano esattamente individuabili e ciò sia per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali sia per la particolarità dell'attività esercitata, è applicata una riduzione forfettaria del 30%, a consuntivo, previa presentazione di idonea documentazione, attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali effettuato da ditte specializzate, in sede di denuncia:
 - a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi;
 - b) officine di riparazioni auto, moto e macchine agricole o industriali;
 - c) lavanderie a secco e tintorie non industriali;
 - d) elettrauti, stabilimenti in cui si costruiscono batterie;
 - e) caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari;
 - f) autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, stagnini e smalterie;
 - g) officine di carpenteria metallica, officine in genere per produzione di materiale ferroso o laminati in ferro, alluminio o fili di ferro o di acciaio;
 - h) tipografie, stamperie, serigrafie, studi di progettazioni grafiche, laboratori per incisione, vetrerie;
 - i) laboratori fotografici e di eliografie;
 - j) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, in materie plastiche in genere, vetroresina.
 - k) macellerie e pescherie.

COMUNE DI ALGHERO

CONFERENZA GENERALE

ATTESA ALLA DELIBERAZIONE

CC n. 16 del 23.04.2010

IL SINDACO GENERALE

DI PABLO J. J. J.

3-ter. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 3-bis, sempre che vi sia produzione di rifiuti speciali come ivi precisato, sarà applicata una riduzione forfetaria del 30%, a consuntivo, previa presentazione di idonea documentazione, attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali effettuato da ditte specializzate, in sede di denuncia. La denuncia si considera valida anche per gli anni successivi sempre che siano applicabili validamente per l'anno di competenza, le condizioni agevolative dichiarate.

[... La superficie non tassabile non può essere valutata oltre il 60% della superficie globale. L'utente dovrà dare adeguata dimostrazione di aver provveduto, per legge, allo smaltimento corrispondente dei rifiuti speciali, tossici e nocivi. La detassazione è annuale. L'istanza deve essere presentata, unitamente alla documentazione, entro il 20 gennaio di ciascun anno. ...-]

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Per le parti comuni del condominio resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono le stesse in via esclusiva.

3 Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree ad uso esclusivo.

4 Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori ai dodici mesi, la tassa è dovuta dal proprietario. Per le unità immobiliari adibite a foresteria e locate anche occasionalmente la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

CC no 16/14/22/04.2010

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4 In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio. In ogni caso l'abbuono per duplice tassazione o altra ipotesi potrà essere concesso solo per l'anno in corso e i due precedenti.

CC up 16/04/2020
04.2020

TITOLO II
TARIFFE E DETERMINAZIONI DELLA TASSA

Art. 6
Parametri

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate dal Comune.

Art. 7
Locali ed aree tassabili

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione corridoi, anticamere, ripostigli, bagni ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse ecc.) escluse le stalle ed i fienili e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, tecnici, legali, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque di attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecniche economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

- tutti i vani accessori e pertinenze così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del DPR n. 915/1982, delle caserme, stazioni ecc.;

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedì di organi, di uffici, depositi, magazzini ecc.).

2. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8 tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga una attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

3. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

4. I locali adibiti ad abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento o risulti attiva una utenza elettrica.

5. I fabbricati diversi dall'uso abitativo e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 8

Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto dall'art 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;

- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali tossici, o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche.

- le superfici delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili sono escluse dall'applicazione della tassa (art. 6 D.L. 29.9.97 n.328 convertito con modificazioni nella L. 410/97).

CC n° 16/04/97 22.04.2010
[Firma]

CC n° 16 del 22.04.2016

Art. 9 **Computo delle superfici**

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree su perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Le superfici delle aree scoperte operative sono computate al 100% (art. 6 D.L. 29.9.97 n.328 convertito con modificazioni nella L. 410/97).
3. Per i camping, sono considerate aree scoperte operative tutte quelle adibite a piazzole per tende o altri sistemi abitativi mobili, nel numero autorizzato dalla concessione comunale, oltre a quelle arre adibite ad attività di ristorazione, bar, intrattenimenti all'aperto e zone ricreative. Per gli stabilimenti balneari sono considerate aree scoperte operative quelle adibite all'installazione di ombrelloni e sdraio.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 340 della Legge 311/2004, modificativo dell'art. 70, comma 3 del D.Lgs. 507/93, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento denunciata non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 10 **Agevolazioni e riduzioni**

1. Sono previste le seguenti riduzioni di tariffa:
 - a) Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione del 10%.
 - b) Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzati per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 10%. Nei casi in cui vengano documentalmente dimostrati conferimenti diretti nelle discariche di ingenti quantità di rifiuti prodotti giornalmente e di cui il gestore del servizio non provvede al ritiro, il soggetto ha diritto al rimborso mediante sgravio nella misura del 50% delle spese sostenute, che non può essere comunque superiore al 60% della tassa dovuta.
 - c) Per le attività di cui ai punti 14) e 16) dell'art. 11 (prospetto di classificazione dei locali ed aree), la tassa viene applicata in ragione del 50% del totale, in considerazione del carattere tipicamente ed intrinsecamente stagionale delle stesse.
 - d) La tassa dovuta per gli immobili di cui al punto 1) dell'art. 11 è ridotta secondo la seguente modalità:
 - del 15% per l'abitazione nella quale risulti la residenza anagrafica di un unico occupante ultrasettantenne;

- del 20% per l'abitazione nella quale risulti la residenza anagrafica di un nucleo familiare composto da 5 persone;
- del 30% per l'abitazione nella quale risulti la residenza anagrafica di un nucleo familiare composto da 6 o più persone.

Tali riduzioni non si applicano per le pertinenze non direttamente collegate all'abitazione.

Tali riduzioni si applicano, previa richiesta da presentare annualmente entro il 20 gennaio dell'anno successivo, a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro.

e) Alle superfici delle aree scoperte operative delle categorie di cui al punto 14) e 16) dell'art. 11, si applica la tariffa ridotta ad 1/5. Alle aree scoperte operative eccedenti i mq. 20.000 si applica la tariffa ridotta a 1/200. Alle superfici scoperte operative delle basi nautiche, di cui al punto 17) dell'art. 11, si applica la tariffa ridotta ad 1/3.

Per il calcolo delle superfici delle aree scoperte operative non si tiene conto della viabilità veicolare e degli spazi di manovra.

f) Per i fabbricati utilizzati per autorimesse, box, magazzini, soffitte, cantine, pertinenze di abitazioni private, la tariffa applicabile al punto 1) dell'art. 11 è ridotta secondo la seguente modalità:

- al 70% per le soffitte direttamente collegate ad unità abitative, che abbiano i requisiti di cui all'art. 15 L.R. 4 del 23 ottobre 2009;

- al 60% per le soffitte direttamente collegate ad unità abitative, che non abbiano i requisiti di cui all'art. 15 L.R. 4 del 23 ottobre 2009;

- al 40% per autorimessa e box (fino ad un massimo di tre unità per entrambe le categorie), magazzini e cantine, seminterrati se costituenti pertinenze dirette di unità abitative regolarmente iscritte ai fini TARSU.

Le riduzioni non sono applicabili, e pertanto la tassa è dovuta nella misura del 100%, nel caso in cui le sopra elencate unità immobiliari non costituiscano pertinenza diretta di alcun immobile abitativo per il quale il soggetto risulti iscritto ai fini TARSU.

Per il computo di tali superfici non si tiene conto di quelle ove l'altezza dal soffitto risulti essere inferiore a mt.1,50.

f-bis) Per i parcheggi a pagamento, scoperti e non, la tariffa è ridotta del 50%.

f-ter) Per le aree di proprietà comunale destinate e/o utilizzate a parcheggio a pagamento se gestite da privati, la tariffa è ridotta del 90%.

g) Limitatamente alle superfici delle aree scoperte operative pertinenziali od accessorie di locali destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi [con esclusione delle categorie di cui al precedente punto e) e delle categorie comprese al punto 5) dell'art. 11], la tariffa applicabile per ciascuna categoria di riferimento è ridotta ad 1/2. Per il calcolo delle superfici delle aree scoperte operative non si tiene conto della viabilità veicolare e degli spazi di manovra.

h) Limitatamente alle superfici coperte pertinenziali non direttamente collegate ai locali destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, la tariffa applicabile per la categoria di riferimento è ridotta del 20%.

i) La tassa dovuta per gli immobili utilizzati per l'attività agrituristica, di cui al punto 7) dell'art. 11 è ridotta del 20% se si effettuano congiuntamente il servizio di ristoro ed ospitalità.

CC n° 16 del 22.04.2010

l) Le persone che versano in particolari condizioni di indigenza sono esentate dal pagamento del tributo con le modalità ed i limiti definiti con determinazione del Dirigente del Servizio Tributi avvalendosi dell'elenco dei soggetti individuati dal Dirigente del Servizio Socio Assistenziale. A tale scopo, l'amministrazione comunale iscrive a bilancio di previsione di ciascun anno una somma pari a l'1,5 % del totale delle entrate Tarsu previste per l'anno di competenza.

m) Sono esenti dalla tassa, sino ad un massimo di mq. 200, i locali occupati per i compiti istituzionali da: Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, i locali degli impianti sportivi pubblici se gestiti da associazioni senza scopo di lucro nonché i locali utilizzati dalle associazioni di volontariato iscritte nell'apposito albo regionale.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle vigenti leggi, i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

3. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, per l'anno successivo.

4. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali.

5. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

6. In ogni caso il cumulo delle riduzioni e delle agevolazioni previste dal Regolamento, fatta eccezione di quanto previsto dal precedente comma 1 alla lettera f-ter e alla lettera m, non possono, nel loro complesso, superare il 50% del Tributo, al fine di poter garantire un minimo di contribuzione per l'applicazione della tassa.

Art. 11

Classificazione dei locali ed aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

1) Locali adibiti ad abitazioni private e locali di abitazione connessi a caserme, autorimesse, box, magazzini, soffitte, mansarde, cantine, etc., qualora costituiscano pertinenze ed accessori di abitazioni private;

2) Locali utilizzati per uffici pubblici, scuole private, ambulatori pubblici, cliniche e case di cura private, locali di enti consorziali comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;

3) Locali utilizzati da banche ed istituti di credito, comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;

COMUNE DI ALGHERO
SEGRETERIA GENERALE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC 16/15 del 22.04.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCESCO ARBUSTI

- 4) Locali utilizzati per uffici privati, istituti assicurativi (sedi, filiali e agenzie), negozi finanziari, studi professionali, centri di elaborazione dati, ambulatori privati, agenzie turistiche e di viaggio, di trasporti, di affari, uffici di rappresentanze senza deposito, uffici di mediazione comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;
- 5) Locali utilizzati per night, sale da ballo, da biliardo, da gioco, ritrovi e simili comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;
- 6) Locali utilizzati per attività alberghiera, pensioni comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;
- 7) Locali e/o superfici di abitazioni utilizzate per Bed&Breakfast, case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanza, turismo rurale e residences come classificati dalla legge R. 27/98, alberghi, pensioni e R.T.A. senza ristorante, locali per attività agrituristica comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;
- 8) Locali utilizzati per fabbriche, stabilimenti, laboratori industriali, frantoi e mulini comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;
- 9) Locali utilizzati per attività commerciali non alimentari (non comprese in altre categorie) ed atipiche come tabacchini, rivendita giornali, farmacie, comprese pertinenze coperte utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;
- 10) Locali utilizzati per attività commerciali con generi alimentari (non comprese in altre categorie) comprese pertinenze coperte utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;
- 11) Locali utilizzati per attività: di ristorazione e simili anche se per soli soci, di rivendita ortofrutta, fiori, pescheria, paninoteche, pizzerie da asporto e simili comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;
- 11b) Locali utilizzati per attività: di somministrazione di bevande (bar), macelleria, pasta fresca, gelateria, pasticceria e simili comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;
- 12) Locali utilizzati a carattere permanente per sale espositive e vendita di prodotti di grandi dimensioni (auto, imbarcazioni, mobili, materiale edile), palestre od impianti sportivi privati, parcheggi a pagamento scoperti e non, acquari comprese le pertinenze coperte utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;
- 13) Locali utilizzati per laboratori radiotecnici, meccanici, officine, tintorie, lavanderie, legatorie, laboratori tecnici edili, del legno, del ferro, del vetro, laboratori odontotecnici, fotografi, orologiai, di tappezzeria, locali per istituti di bellezza, parrucchieri uomo/donna, sartorie ed altre attività artigianali non comprese nelle altre categorie, distributori di benzina comprese pertinenze coperte utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;
- 14) Locali utilizzati per camping comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;

CC n° 16 del 22.04.2010
SECRETARIO GENERALE
Dr. Marino ARRU

15) Locali utilizzati per cinematografi, teatri, musei, scuole pubbliche, palestre ed impianti sportivi pubblici, circoli culturali, ricreativi, d'arma, combattentistici e scientifici senza spaccio, locali utilizzati per sedi di partiti politici, organizzazioni sindacali, grandi comunità in genere, istituti carcerari, istituti di riposo, istituti sanitari ed ospedalieri, collegi, comunità religiose ed istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza, locali utilizzati da associazioni di volontariato, caserme militari e locali utilizzati per le attività di pubblica sicurezza comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;

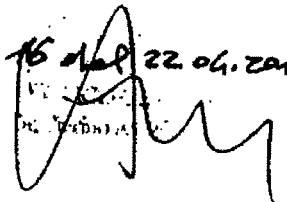
16) Locali utilizzati per stabilimenti balneari ed attività di servizio alla balneazione, comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;

17) Locali utilizzati per basi nautiche comprese pertinenze utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative.

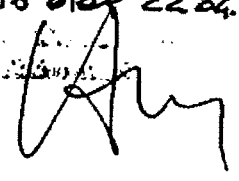
Art. 12

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano, o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio, è istituita nel Comune di Alghero la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura della tassa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione dei rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubblici, con le modalità previste dall'articolo 50 del D. Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
5. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni: esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. Nel caso di violazione di obblighi della tassa giornaliera accompagnata da inadempimento di obblighi della TOSAP, l'Ufficio può emettere avviso di accertamento congiunto TOSAP/TARSUG debitamente motivato.

CC n. 16 del 22.06.2010


C.C. n° 16 del 22.04.21



TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 13 Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dall'Ufficio che ne cura la ricezione.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, con i relativi identificativi catastali, la superficie, la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, oltre la data di protocollo, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
 - per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Art. 14 Accertamento e controllo

1. L'Ufficio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida la relativa tassa.
2. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia o versamento, l'Ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica nei termini e con le modalità previste dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di omissione degli obblighi di denuncia, si assume omesso il versamento nei termini annuali previsti per il versamento in autoliquidazione.
3. Se dal controllo dei dati contenuti nelle denunce, l'Ufficio dovesse rilevare superfici tassabili ai fini del tributo, regolarmente dichiarate ma non iscritte a ruolo, si procede alla emissione di avvisi di

accertamento con l'indicazione dell'importo dovuto a titolo di tassa e addizionali. In questo caso non sono applicabili sanzioni ed interessi a carico del contribuente.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 340 della Legge 311/2004, il Comune o il soggetto incaricato del servizio provvederà a verificare il rapporto minimo della superficie di riferimento a quella catastale per le unità immobiliare a destinazione ordinaria dall'anno d'imposta 2005, dandone conoscenza agli interessati, senza applicazione di sanzioni ed interessi

[... 1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/1993. ...]

5. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio, legittimati ai sensi dell'art. 1, comma 179 e successivi dalla Legge 296/2006 ovvero muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- richiedere all'amministratore del condominio, di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art.63, comma 3, del D. Lgs. 507/93 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato. La mancata trasmissione dell'elenco comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 17;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti anche economici in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice civile, ovvero con i riferimenti metrici minimi determinati in materia dall'art. 1 comma 340 della Legge n. 311/2004.

7. La tassa giornaliera che nel caso di uso di fatto non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente a sanzione, interessi ed accessori.

COMUNE DI ALGHERO
SEGRETERIA GENERALE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC n° 16 del 22.04.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierdo ARRU

Art. 15
Versamenti e Riscossione

[... 1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'articolo 72 del D.Lgs 507/1993. ...]

1. Il tributo, liquidato sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti definiti nell'anno precedente, è pagato mediante versamento volontario (in autoliquidazione) dell'importo dovuto in unica soluzione entro la data del 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui la tassa si riferisce ovvero in quattro rate di uguale importo aventi scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 30 aprile, 31 maggio, al Comune od al soggetto incaricato del servizio.

2. Fermo restando il versamento in autoliquidazione del tributo (di cui al comma 1) da parte del soggetto passivo, in caso di affidamento a terzi del servizio, il soggetto affidatario, al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, invia al domicilio del contribuente, a mezzo posta ordinaria, avviso di scadenza contenente gli estremi relativi alla base di calcolo ed al versamento del tributo (ubicazione dell'immobile, tariffa ed addizionali, mq tassati, ecc.) secondo quanto rilevabile dalle denunce presentate dal contribuente e/o dagli accertamenti d'ufficio nonché i bollettini di conto corrente postale precompilati.

3. I bollettini conformi allo standard di cui al comma precedente, possono essere utilizzati anche per i pagamenti relativi a violazioni accertate d'ufficio o per effettuare il ravvedimento operoso nonché per il versamento ordinario della tassa dovuta all'inizio dell'occupazione in periodi intermedi dell'anno, da eseguirsi contestualmente all'obbligo di denuncia.

4. Gli importi sono arrotondati all'Euro, per difetto se la frazione è inferiore a euro 0,49, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo.

5. Nel rispetto delle norme fissate nel Regolamento delle Entrate vigente, in caso di ricevimento di uno o più avvisi di accertamento, il contribuente, accettando la pretesa tributaria, può richiedere al Funzionario Responsabile la concessione di dilazioni di pagamento della tassa ed accessori dovuti.

[... 6. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura prevista per legge. ...]

COMUNE DI ...
AL ...
CC 150/6 del 27.04.2010
IL SINDACO ...
De ...

Art. 16
Rimborsi

[... 1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni. ...]

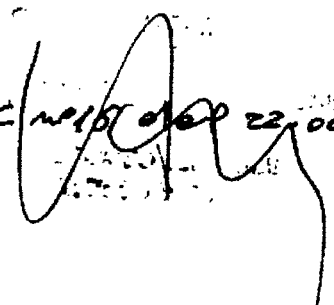
[... 2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'articolo 64, comma 4, del D. Lgs 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione e/o deposito del ruolo in cui è iscritto il tributo. ...]

[... 3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda a pena di decadenza non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda. ...]

[... 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura stabilita dalla norme vigenti. ...]

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo versato rispetto a quanto effettivamente dovuto o risultante da sentenza della commissione tributaria provinciale o da provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio dispone il rimborso entro 180 giorni dalla richiesta.
2. Il rimborso della tassa versata, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dall'Ufficio entro 180 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione.
3. In ogni altro caso, per il rimborso di somme versate e non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento; il rimborso è disposto dall'Ufficio entro 180 giorni dalla domanda.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi dalla data di versamento e per come stabiliti dal Regolamento delle Entrate e dalle norme vigenti.
5. Al fine di garantire la copertura di spesa, l'Ufficio, prima della corresponsione dei rimborsi, comunica al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, anche in via cumulativa, l'ammontare complessivo degli importi da rendere.

CC 10157 01/02/2020

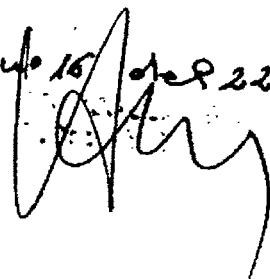


Art. 17
Sanzioni

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 12, del D.Lgs. 473/97.
2. Per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento della tassa e relativi accessori, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.
3. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali si applicano gli interessi per ritardato pagamento nella misura come stabilito dal Regolamento delle Entrate e dalle norme vigenti, a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione le agevolazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 in materia di ravvedimento operoso.

Art. 18
Contenzioso

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali di cui ai D.Lgs. 31/12/92 n. 545 e al D.Lgs. 31/12/92 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. In caso di esternalizzazione della gestione del servizio, l'Ufficio è rappresentato in giudizio dal concessionario o affidatario del servizio che provvede alla difesa delle ragioni dell'Ente, comunicandone obbligatoriamente l'insorgenza, la dinamica e gli esiti al Settore Finanziario del Comune.

CC 4/16 22.04.2010


TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.
 2. Al fine di regolamentare il passaggio della riscossione della tassa dall'esecuzione a mezzo ruolo all'autotassazione, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 15, i termini di versamento per gli anni d'imposta 2007 e precedenti sono fissati al 45esimo giorno successivo alla data di approvazione del presente regolamento. *[modifica approvata con deliberazione n. 20 del 11.06.2008]*
- [... 2. La determinazione delle tariffe sarà effettuata con apposita delibera di Giunta da approvare prima dell'adozione del bilancio di previsione, per l'applicazione dal 1° gennaio 2003. ...]*

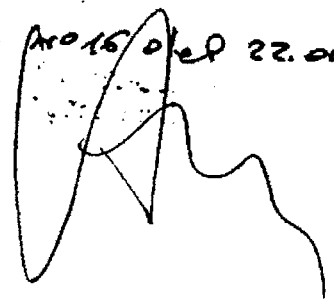
Art. 20
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 21
Norme di rinvio e vigilanza

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni.
2. La vigilanza sulla gestione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è esercitata dagli organi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CC Pro 15 del 22.04.2010





CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il giorno ventidue del mese di aprile dell'anno duemiladieci nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale che, in sessione straordinaria urgente e seduta pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente Prof. Antonio Muroni e la presenza del Sindaco Avv. Marco Tedde, dei Consiglieri Signori:

A	ANSINI Antonina	P	MUSU Giuseppe A.
P	BALZANI Antonio M.	P	PAULESU Andrea
A	CALVIA Francesco	P	PIRAS Angelo M.
A	CAMERADA Antonio	P	PIRAS Giancarlo
P	CECCONELLO Giovanni A.	P	POLO Leonardo
A	CHERCHI Giovanni	P	SALVATORE Raffaele
P	CUREDDE Vittorio	P	SALVIO Nicola A.
A	DAGA Enrico B.	P	SASSO Francesco
P	DI NOLFO Valdo	P	SAU Giovanni
P	GIORICO Mauro	P	SCALA Gavino
P	GROSSI Adriano	P	SPIRITO Giancarlo
P	IBBA Angelo	A	TANCHIS Gavino
A	LOBRANO Angela G.	P	TEDDE Matteo
P	MANCONI Francesco	A	ZANETTI Alberto
P	MARTINELLI Gianni		

N° 16

del 22.04.2010

OGGETTO

Verbale della seduta del 22 aprile 2010 durante la quale è stata discussa e approvata l'allegata proposta di delibera avente per oggetto "Modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con decorrenza al 01.01.2010".

N° 24

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 dal

4 MAG. 2010

Il Messo Comunale

e la partecipazione del Segretario Generale Dr. Pierino Arru, ha approvato, nei termini di voto indicati, la seguente proposta di deliberazione del Servizio Tributi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

In prosecuzione di seduta

Il Presidente – espletate le formalità iniziali (la seduta viene aperta alle ore 18,00 con 22 presenti, secondo quanto al foglio chiamata in atti) – chiama in discussione il punto 9 dell' o.d.g. prot.18792 del 16.04.2010 (secondo quanto concordato) avente per oggetto: "Modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con decorrenza dal 01.01.2010".

L'illustrazione della proposta allegata è curata dall'Assessore alle Finanze Dr. Michele Pais, che presenta altresì un emendamento (allegato).

Prima della discussione generale l'Assessore M. Pais risponde altresì ad alcune domande di carattere tecnico.

A favore della proposta si esprimono i Conss. Sasso, G. Piras e Cecconello. Pur concordando con l'emendamento, alcune perplessità vengono avanzate da Salvio (per il quale si potrebbe fare di più per le fasce più deboli) Scala (che denuncia l'iniquità del pagamento per le soffitte non abitabili) Cureda (che chiede di riformulare l'emendamento, per renderlo più aderente alle esigenze per le quali è stato proposto) A. Piras (che pur apprezzando l'emendamento, denuncia l'esistenza di altri aumenti) e Di Nolfo (per il quale bisogna colpire le seconde case).

Ad alcune delle perplessità sollevate rispondono l'Assessore M. Pais (spiega a Scala quanto pagano e quanto andranno a pagare con l'odierna proposta le soffitte) i Conss. Grossi e Cecconello (che precisano tecnicamente, alla luce della l.r. n. 4/2009, il concetto di altezza e abitabilità) G. Piras (che invita Scala e Di Nolfo a valutare la fondatezza della proposta, iscritta proprio nella logica di distribuire equamente il carico tributario).

Dopo ulteriore breve discussione, il Presidente pone in votazione l'emendamento allegato (che viene approvato con 22 voti favorevoli, 1 astenuto: Di Nolfo, nessun contrario; assenti: Ansini, Calvia, Camerada, Cherchi, Daga, Lobrano, Tanchis, Zanetti) e l'allegata proposta di delibera così come emendata (che viene approvata con 17 voti favorevoli, 6 astenuti: Cureda, Di Nolfo, Piras Angelo, Salvio, Scala, Tedde Matteo), nessun contrario, assenti: Ansini, Calvia, Camerada, Cherchi, Daga, Lobrano, Tanchis, Zanetti).

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierina Ardu

IL PRESIDENTE
Prof. Antonio Mironi

Proposta di delibera, approvata, così come emendata,
dal Consiglio Comunale, nella seduta del 22.04.2010
con atto n. 16

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino Arru

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 14 del 30.03.1999 e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

Considerato che le disposizioni contenute nella attuale formulazione di alcuni articoli del regolamento di cui trattasi non corrispondono ai recenti orientamenti di questa Amministrazione, maturati anche per effetto della Legge Regionale n. 4 del 23 Ottobre 2009, recante "Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizia e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo", e distintamente dall'art. 15 rubricato "Utilizzo del patrimonio edilizio e recupero dei sottotetti";

Visto, inoltre, l'articolo 2 punto 6 del citato Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani recante "*Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa*" che prevede alcune riduzioni di tariffa;

Considerato che le suddette riduzioni sono state previste in funzione della minore frequenza del servizio di raccolta dei rifiuti in alcune zone, come prevista dal precedente capitolato d'appalto;

Visto il capitolato d'appalto in essere per il servizio di igiene urbana (contratto stipulato in data 03.09.2007, rep. n. 700), che in ordine all'organizzazione e alle modalità di effettuazione del servizio prevede che nelle zone indicate all'art. 2 punto 6 del Regolamento, il servizio sia effettuato parimenti alle altre zone cittadine;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere alle seguenti modifiche e/o integrazioni dei sotto indicati articoli del vigente Regolamento:

Articolo 10 "Agevolazioni e riduzioni" punto f):

- dopo le parole "*la tariffa applicabile al punto 1) dell'art. 11 è ridotta*" eliminare la parola "*al 40%*" ed aggiungere: "*secondo la seguente modalità:*
- *al 70% per le soffitte direttamente collegate ad unità abitative, che abbiano i requisiti di cui all'art. 15 L.R. 4 del 23 ottobre 2009;*
- *al 60% per le soffitte direttamente collegate ad unità abitative, che non abbiano i requisiti di cui all'art. 15 L.R. 4 del 23 ottobre 2009;*
- *al 40% per autorimesse e box (fino ad un massimo di tre unità per entrambe le categorie), cantine, seminterrati se costituenti pertinenze dirette di unità abitative regolarmente iscritte ai fini TARSU.*

Le riduzioni non sono applicabili, e pertanto la tassa è dovuta nella misura del 100%, nel caso in cui le sopra elencate unità immobiliari non costituiscano pertinenza diretta di alcun immobile abitativo per il quale il soggetto risulti iscritto ai fini TARSU."

Articolo 11 "Classificazione dei locali ed aree" punto 12):

- dopo le parole "vendita di prodotti di grandi dimensioni (auto, imbarcazioni, mobili)" aggiungere "materiale edile"

Articolo 2 "Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa" punto 6:

- abrogazione comma 6:

"Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio. Nelle borgate di S. Maria la Palma, Maristella, Guardia Grande e Sa Segada, nella azienda Sella e Mosca e nella zona industriale di San Marco, nelle quali il servizio di raccolta dei rifiuti viene eseguito con cadenza trisettimanale durante il periodo ottobre/aprile e con cadenza giornaliera durante il periodo maggio/settembre, la tassa è applicata nella misura del 60% della relativa tariffa; negli insediamenti turistici sparsi lungo il litorale da Fertilia a Capo Caccia, comprese le spiagge di Porticciolo e di Bantine e Sale, nelle quali il servizio di raccolta dei rifiuti viene eseguito con cadenza settimanale durante il periodo novembre/febbraio, con cadenza trisettimanale durante il mese di ottobre e nel periodo marzo/maggio e giornalmente nel periodo giugno/settembre, la tassa è applicata nella misura del 50% della relativa tariffa. Tale riduzione non si applica per gli immobili di cui ai punti 14) e 16) dell'art. 11."

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;

Preso atto di quanto emerso dalla discussione generale, al cui allegato verbale si rinvia;

Dato atto dell'approvazione a maggioranza (22 favorevoli, 1 astenuto, nessun contrario) dell'allegato emendamento;

Con n° 17 voti favorevoli,

n° 6 astenuti: (Curedda, Di Nolfo, Piras Angelo, Salvio, Scala, Tedde Matteo);

n° — contrari

espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di modificare e/o integrare nelle modalità di seguito indicate l'attuale formulazione dei seguenti articoli del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), approvato dal Consiglio Comunale con verbale n. 14 del 30.03.1999 e successive modificazioni ed integrazioni :

Articolo 10 - agevolazioni e riduzioni - comma 1 lettera d), :

d) La tassa dovuta per gli immobili di cui al punto 1) dell'art. 11 è ridotta secondo la seguente modalità:

- del 15% per l'abitazione nella quale risulti la residenza anagrafica di un unico occupante ultrasettantenne;
- del 20% per l'abitazione nella quale risulti la residenza anagrafica di un nucleo familiare composto da 5 persone;
- del 30% per l'abitazione nella quale risulti la residenza anagrafica di un nucleo familiare composto da 6 o più persone.

Tali riduzioni non si applicano per le pertinenze non direttamente collegate all'abitazione.

Tali riduzioni si applicano, previa richiesta da presentare annualmente entro il 20 gennaio dell'anno successivo, a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro.

Articolo 10 "Agevolazioni e riduzioni" punto f):

- dopo le parole "la tariffa applicabile al punto 1) dell'art. 11 è ridotta" eliminare la parola "al 40%" ed aggiungere: "secondo la seguente modalità:

- al 70% per le soffitte direttamente collegate ad unità abitative, che abbiano i requisiti di cui all'art. 15 L.R. 4 del 23 ottobre 2009;
- al 60% per le soffitte direttamente collegate ad unità abitative, che non abbiano i requisiti di cui all'art. 15 L.R. 4 del 23 ottobre 2009;
- al 40% per autorimesse e box (fino ad un massimo di tre unità per entrambe le categorie), cantine, seminterrati se costituenti pertinenze dirette di unità abitative regolarmente iscritte ai fini TARSU.

Le riduzioni non sono applicabili, e pertanto la tassa è dovuta nella misura del 100%, nel caso in cui le sopra elencate unità immobiliari non costituiscano pertinenza diretta di alcun immobile abitativo per il quale il soggetto risulti iscritto ai fini TARSU."

Articolo 11 "Classificazione dei locali ed aree" punto 12):

- dopo le parole "vendita di prodotti di grandi dimensioni (auto, imbarcazioni, mobili)" aggiungere "materiale edile)"

Articolo 2 "Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa" punto 6):

- abrogazione comma 6:
- "Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio. Nelle borgate di S. Maria la Palma, Maristella, Guardia Grande e Sa Segada, nella azienda Sella e Mosca e nella zona industriale di San Marco, nelle quali il servizio di raccolta dei rifiuti viene eseguito con cadenza trisettimanale durante il periodo ottobre/aprile e con cadenza giornaliera durante il periodo maggio/settembre, la tassa è applicata nella misura del 60% della tassa normale."

Fertilia a Capo Caccia, comprese le spiagge di Porticciolo e di Bantine e Sale, nelle quali il servizio di raccolta dei rifiuti viene eseguito con cadenza settimanale durante il periodo novembre/febbraio, con cadenza trisettimanale durante il mese di ottobre e nel periodo marzo/maggio e giornalmente nel periodo giugno/settembre, la tassa è applicata nella misura del 50% della relativa tariffa. Tale riduzione non si applica per gli immobili di cui ai punti 14) e 16) dell'art. 11."

Di dare atto che per effetto delle suddette modifiche, integrazioni ed abrogazioni la nuova formulazione dei citati articoli 2, 10 ed 11 del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani risulterà essere come di seguito indicato:

Articolo 2. Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il perimetro del servizio, l'estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura di 1/3 della relativa tariffa;

4. Gli occupanti detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quanto, di fatto, detto servizio è attuato.

[... 6. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, ...]

Abrogato

7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 10 - agevolazioni e riduzioni - comma 1 lettera d) :

d) La tassa dovuta per gli immobili di cui al punto 1) dell'art. 11 è ridotta secondo la seguente modalità:

- del 15% per l'abitazione nella quale risulti la residenza anagrafica di un unico occupante ultrasettantenne;

- del 20% per l'abitazione nella quale risulti la residenza anagrafica di un nucleo familiare composto da 5 persone;

- del 30% per l'abitazione nella quale risulti la residenza anagrafica di un nucleo familiare composto da 6 o più persone.

Tali riduzioni non si applicano per le pertinenze non direttamente collegate all'abitazione.

Tali riduzioni si applicano, previa richiesta da presentare annualmente entro il 20 gennaio dell'anno successivo, a condizione che il reddito ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 20.000 euro.

Articolo 10. Agevolazioni e riduzioni. punto f)

"Per i fabbricati utilizzati per autorimesse, box, soffitte, cantine, pertinenze di abitazioni private, la tariffa applicabile al punto 1) dell'art. 11 è ridotta secondo la seguente modalità:

- al 70% per le soffitte direttamente collegate ad unità abitative, che abbiano i requisiti di cui all'art. 15 L.R. 4 del 23 ottobre 2009;*
- al 60% per le soffitte direttamente collegate ad unità abitative, che non abbiano i requisiti di cui all'art. 15 L.R. 4 del 23 ottobre 2009;*
- al 40% per autorimesse e box (fino ad un massimo di tre unità per entrambe le categorie), cantine, seminterrati se costituenti pertinenze dirette di unità abitative regolarmente iscritte ai fini TARSU.*

Le riduzioni non sono applicabili, e pertanto la tassa è dovuta nella misura del 100%, nel caso in cui le sopra elencate unità immobiliari non costituiscano pertinenza diretta di alcun immobile abitativo per il quale il soggetto risulti iscritto ai fini TARSU.

Per il computo di tali superfici non si tiene conto di quelle ove l'altezza dal soffitto risulti essere inferiore a mt. 1,50."

Articolo 11. Classificazioni dei locali ed aree. punto 12)

"Locali utilizzati a carattere permanente per sale espositive e vendita di prodotti di grandi dimensioni (auto, imbarcazioni, mobili, materiale edile), palestre od impianti sportivi privati, parcheggi a pagamento scoperti e non, acquari comprese le pertinenze coperte utilizzate per magazzini, uffici od altre attività operative;"

Di lasciare invariato quant'altro previsto nel Regolamento Comunale approvato con atto n° 14 del 30.03.199 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di dare atto che le predette modificazioni hanno efficacia dal 1 gennaio 2010;

Di disporre che copia autenticata della presente deliberazione venga inviata al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio per il federalismo fiscale - a norma dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs n° 446/97;

Dare atto che l'allegato testo regolamentare contiene tutte le integrazioni definite con la presente delibera, compreso l'emendamento approvato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione.

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
(Dr. Alessandro Algiator)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Pierino Arzu

IL PRESIDENTE

Prof. Antonio Muroni